



TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale composto da:

dott. Davide Storti	Presidente
dott.ssa Sabrina Carbini	Giudice
dott.ssa Manuela Mari	Giudice

sciogliendo la riserva ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

visto il ricorso ex art 337 ter cc proposto da [REDACTED];

vista la memoria di [REDACTED];

viste le conclusioni del P.M.;

osserva

“(Va ritenuto illegittimo il trasferimento del minore unilateralmente deciso dalla resistente in quanto: a) contro la volontà del padre; b) la distanza della nuova residenza impedisce di fatto al padre di avere rapporti con il figlio; c) ha sradicato il minore dall'ambiente abitualmente frequentato (il bambino è nato a [REDACTED] ed dalla nascita aveva sempre vissuto con il padre e la madre in [REDACTED]).

Le motivazioni addotte dalla madre non giustificano il trasferimento.

La resistente – come dalla stessa ammesso – vive sola a [REDACTED] dove si è trasferita per frequentare il corso universitario in [REDACTED].

La resistente non è in grado quindi di accudire da sola il figlio a [REDACTED], dovendo frequentare le lezioni universitarie.

D'altra parte la distanza tra [REDACTED] e [REDACTED] non è incompatibile con la frequentazione dei corsi e la resistente può anche iscriversi presso Università più vicine (esempio [REDACTED]).

Non è alcuna prova concreta delle asserite minacce denunciate dalla [REDACTED].

Certamente non decisivi appaiono gli stralci delle *chat* prodotte, le quali d'altra parte vanno sempre contestualizzati.

La [REDACTED] inoltre non ha mai sporti querela per i fatti ora lamentati.

In questo contesto va ordinato il ritorno della minore in [REDACTED] nei termini sotto spiegati.

Va disposto l'affidamento condiviso.

E' questa la regolamentazione che garantisce maggiormente la bigenitorialità.

Va inoltre disposta la collocazione presso la madre, con cui il minore ha sempre vissuto a far data dalla cessazione della convivenza, a condizione naturalmente che questa ritorni a [REDACTED]

Va previsto un ampio diritto di visita del padre, cui la stessa resistente riconosce piena capacità genitoriale e stante gli ottimi rapporti con il figlio (vedere le chat prodotte sul punto).

Quanto alle condizioni economiche, il [REDACTED] percepisce uno stipendio mensile di circa 1.500,00 euro ed abita in una casa di proprietà.

Il [REDACTED] si è reso peraltro disponibile a lasciare alla [REDACTED] l'uso dell'ex abitazione familiare.

Non si conosce il reddito dell'[REDACTED]

Questa ora studia ed svolgeva –a dire dal ricorrente – attività di [REDACTED]

In questo contesto appare congruo determinare quindi l'assegno in € 200,00, stante anche l'età del minore ed i tempi di frequentazione.

Qualora la resistente non faccia ritorno a [REDACTED] il minore sarà collocato naturalmente presso il padre, con obblighi e diritti invertiti.

Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.

per questi motivi

ordina al [REDACTED] di fare ritorno con il minore nel comune di [REDACTED]

dispone l'affido condiviso di [REDACTED]

dispone la collocazione di [REDACTED] in [REDACTED] con la madre presso l'abitazione, ex casa familiare, sita in [REDACTED]

dispone che [REDACTED] potrà vedere liberamente il figlio, compatibilmente ai suoi impegni e comunque, salvo diverso accordo:

- a weekend alternati, dal sabato dalle ore 14,00 fino alla domenica alle ore 21,00;
- due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì, con pernotto, nelle settimane in cui il figlio trascorre i weekend con il padre;
- tre pomeriggi a settimana, martedì, mercoledì e venerdì, con pernotto, nelle settimane in cui il figlio trascorre i weekend con la madre;

dispone che [REDACTED] trascorra con ciascun genitori le vacanze secondo il criterio dell'alternanza e per 7 giorni, anche consecutivi, nel periodo estivo, da concordare almeno 30 giorni prima;

pone a carico di [REDACTED] un assegno mensile di mantenimento del figlio di € 200,00, con decorrenza dal momento in cui la [REDACTED] farà ritorno a [REDACTED] rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni



me, secondo le modalità che questa comunicherà, oltre al pagamento per il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Pesaro;

dispone, nell'ipotesi in cui la [REDACTED] non faccia ritorno in [REDACTED] con il minore, la collocazione di [REDACTED] in [REDACTED] presso l'abitazione del padre;

dispone che [REDACTED] nell'ipotesi in cui non faccia ritorno in [REDACTED] potrà vedere liberamente il figlio, compatibilmente ai suoi impegni e comunque, salvo diverso accordo:

- a weekend alternati, dal sabato dalle ore 14,00 fino alla domenica alle ore 21,00;
- due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì, con pernotto, nelle settimane in cui il figlio trascorre i weekend con la madre;
- tre pomeriggi a settimana, martedì, mercoledì e venerdì, con pernotto, nelle settimane in cui il figlio trascorre i weekend con il padre;

pone a carico di [REDACTED], nell'ipotesi in cui non faccia ritorno in [REDACTED] un assegno mensile di mantenimento del figlio di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità che questi comunicherà, oltre al pagamento per il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Pesaro;

compensa le spese di lite.

Pesaro 1 marzo 2023

Il Presidente
dott. Davide Storti

